ALLEGATO "B" AL N. 51182 DI REP. N. 15345 DI RACC.

Statuto della Fondazione Paola A. E. Frassi – Ente filantropico ETS

Art. 1 – Denominazione

E' costituita una Fondazione denominata "**Fondazione Paola A. E. Frassi – Ente filantropico del Terzo settore**", in forma abbreviata "**Fondazione Paola A. E. Frassi – Ente filantropico ETS**".

La Fondazione ha sede in Milano, Via Giuseppe Sacchi n. 9; la sua durata è illimitata.

La Fondazione è un Ente del Terzo settore regolato dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La Fondazione utilizzerà, nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsivoglia comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente filantropico del Terzo settore" o l'acronimo "Ente filantropico ETS" nonché gli estremi dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 – Finalità

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone di svolgere finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito del territorio nazionale e all'estero consistenti nello svolgimento di attività di cui alle lettere d), g) e u) dell'art. 5 primo comma del D.Lgs. 117/2017 ed iniziative nel settore della beneficenza per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale tramite le quali si intende perpetuare la memoria, i principi etici, gli interessi in vita di Paola Frassi.

La beneficenza sarà attuata:

in primo luogo per promuovere, favorire ed incrementare:

- la ricerca e l'attività clinico-scientifica nell'ambito della prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie di interesse oncologico con particolare riguardo ai tumori al seno nonché per promuovere l'assistenza, anche a domicilio, dei malati oncologici e per migliorare la qualità della vita sia all'interno che all'esterno delle strutture sanitarie;
- l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- la formazione universitaria e post-universitaria.

Tale scopo verrà attuato esclusivamente mediante erogazioni gratuite di denaro a favore di Enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nel settore dell'assistenza sanitaria, dell'assistenza sociale e socio sanitaria e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, impegnati nella cura e nella ricerca delle patologie oncologiche nonché nell'assegnazione di borse di studio.

In secondo luogo per migliorare la qualità della vita dei bambini che versano in condizioni disagiate mediante

erogazioni gratuite in denaro a favore delle loro famiglie e/o degli istituti che li accolgono sia in Italia che all'estero. ==========

Infine, la Fondazione si propone lo scopo di erogare fondi a fini di beneficenza a: ==========

- Enti del Terzo Settore che operano anche negli altri settori di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, il tutto per la realizzazione diretta di attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dello stesso art. 5 del D.Lgs. 117/2017; ==========
- persone in stato di bisogno. ==========

Al fine di raggiungere i propri scopi la Fondazione: ==========

- in via accessoria promuove la raccolta di fondi da utilizzare, unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità; ==========
- promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altri Enti del Terzo settore che operano in analoghi settori. ==========

In ogni caso, la Fondazione può esercitare tutte le attività diverse da quelle di cui sopra che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri fissati dalla legge. ==========

Art. 3 – Attività Strumentali, Accessorie e Connesse ==========

Per il perseguimento delle finalità indicate al precedente articolo 2 la Fondazione potrà compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative e porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini compresi, a titolo esemplificativo: ==========

- la stipulazione di ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di prestiti e mutui a breve o lungo termine, l'acquisto di beni, anche immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con soggetti pubblici e privati, che siano considerate opportune per il raggiungimento dello scopo della Fondazione; ==========
- la stipulazione di convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività; ==========
- la partecipazione ad associazioni, fondazioni, enti, società ed istituzioni aventi scopi analoghi o affini a quelli della Fondazione; ==========
- ogni altra attività ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. ==========

Art. 4 – Patrimonio ==========

4.1 Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantirne il funzionamento, i soci fondatori assicurano un patrimonio come descritto nell'atto costitutivo e precisamente una somma liquida e disponibile di euro

30.000,00 (trentamila virgola zero zero). ==========
Il patrimonio della Fondazione è costituito da: ==========
a) il fondo di dotazione iniziale assicurato dal Fondatore, quale indicato nell'atto costitutivo e previsto dalla legge; =
b) i proventi delle iniziative deliberate dall'Organo amministrativo; ==========
c) beni conferiti a titolo di liberalità dai Fondatori; ======
d) ogni ulteriore bene mobile o immobile che sarà devoluto alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché i contributi da parte di enti pubblici e privati. ==========
L'Organo amministrativo, fatto fronte alle necessità occorrenti per conseguire gli scopi della Fondazione, decide gli investimenti del patrimonio. ==========
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. ==========
In merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, la Fondazione procederà alla valutazione di progetti che abbiano ad oggetto una o più delle attività indicate nel precedente articolo 2 e a sceglierne quello o quei progetti che potranno essere svolti sia nell'esercizio in corso che in quelli successivi e da finanziarsi con una o più erogazioni in dipendenza di quanto previsto da ciascun progetto finanziato. ==========
4.2 Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente. ==========
4.3 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione. ==========
Si applicano le disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.
4.4 La Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti del Codice Civile. ==========
Art. 5 – Entrate ==========
Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate: ==========
- redditi del patrimonio costituito ai sensi dell'art. 4 del presente statuto; ==========

- ogni altro contributo ed elargizione di terzi, destinati al perseguimento degli scopi della Fondazione. ==========
La Fondazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia. ====

Art. 6 – Organi della Fondazione ==========

Sono organi della Fondazione: ==========

1. il Presidente della Fondazione; ==========
2. il Consiglio dei Benemeriti; ==========
3. l'Organo di controllo; ==========
4. il Revisore legale dei conti, quando è prescritto dalla legge. ==========

Art. 7 – Il Presidente della Fondazione (Nomina e Funzionamento) ==========

7.1 La Fondazione è amministrata dal Presidente della Fondazione. ==========

Finchè sarà in vita il Fondatore, allo stesso spetta la carica di Presidente della Fondazione. ==========

E' data facoltà al Fondatore, qualora non intenda assumere o mantenere la carica, sostituire a sé altra persona di sua fiducia con comunicazione scritta inviata al Consiglio dei Benemeriti che ne prenderà atto ad ogni effetto. Il soggetto così nominato manterrà la carica finchè il Fondatore non intenda sostituirlo o riassumere la sua carica personale. ====

Qualora venga a mancare il Fondatore, o lo stesso sia impedito ad esercitare le sue funzioni di Presidente della Fondazione, avrà diritto ad assumere la carica di Presidente della Fondazione il figlio maggiore Pietro Gambarini, se maggiorenne, o, in caso di suo impedimento, la figlia minore Ludovica Gambarini, se maggiorenne. ==========

Qualora nessuno dei componenti la famiglia del Fondatore possa o intenda accettare la carica di Presidente della Fondazione, la nomina spetta al Consiglio dei Benemeriti. In questo caso: ==========

- il Presidente della Fondazione dura in carica fino a dimissioni o revoca o per il diverso periodo stabilito all'atto della nomina, e può essere riconfermato alla scadenza; ==========
- il Presidente della Fondazione può essere revocato dall'incarico prima della scadenza dal Consiglio dei Benemeriti solo per comprovate ragioni nell'interesse della Fondazione; ==========
- alla scadenza o in caso di cessazione anticipata per dimissioni o revoca o per altra causa, la nomina del nuovo Presidente della Fondazione è rimessa al Consiglio dei

Benemeriti. ==========
7.2 L'assunzione della carica è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'art. 148 comma 4 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. == Si applica l'art. 2382 c.c.. ==========
7.3 Il Presidente, entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina, deve chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché la rappresentanza della Fondazione. =====
7.4 All'eventuale conflitto di interessi si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile. ==========
Art. 8 – Il Presidente della Fondazione (Poteri) ==========
Il Presidente della Fondazione dirige e coordina le attività della Fondazione, adottando le decisioni necessarie per l'amministrazione ed il funzionamento della stessa, ed ha tutti i poteri inerenti l'amministrazione ordinaria e straordinaria, con facoltà di delega. ==========
Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi, anche in giudizio. =
Il Presidente della Fondazione, tenuto conto della consistenza del patrimonio e delle possibilità del bilancio, determina le attività della Fondazione, nel rispetto degli scopi della stessa. ==========
In particolare, il Presidente della Fondazione: ==========
- redige ed approva il bilancio, nel rispetto della normativa vigente in materia; ==========
- delibera di concerto con il Consiglio dei Benemeriti con le modalità di cui all'art. 14 le modifiche dello Statuto; ======
- delibera di concerto con il Consiglio dei Benemeriti con le modalità di cui all'art. 15 circa la destinazione del patrimonio della Fondazione; ==========
- accetta le donazioni, i contributi ed i lasciti, con facoltà di rimettere la decisione al Consiglio dei Benemeriti – ove ritenuto opportuno in ragione della provenienza o della entità di essi; ==========
- riconferma i componenti del Consiglio dei Benemeriti, ai sensi del successivo art. 9; ==========
- nomina l'organo di controllo ed eventualmente il revisore legale. ==========
Art. 9 – Consiglio dei Benemeriti ==========
Il Consiglio dei Benemeriti è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti. ==========
Il Consiglio dei Benemeriti nomina al proprio interno un Presidente, che ne regola le attività. ==========
Ciascun componente del Consiglio dei Benemeriti dura in carica cinque esercizi e alla scadenza può essere riconfermato. ==========
La riconferma dei Benemeriti alla scadenza del mandato e la nomina di nuovi Benemeriti è rimessa a Paolo Gambarini,

Fondatore della Fondazione stessa; in caso di rinuncia o di impossibilità di quest'ultimo, la riconferma dei Benemeriti alla scadenza del mandato e la nomina di nuovi Benemeriti sarà rimessa ai figli Pietro Gambarini e Ludovica Gambarini, o in caso di rinuncia o di impossibilità di questi ultimi, a Federico Frassi o in caso di rinuncia o di impossibilità di quest'ultimo, al Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano. ==========

Le riunioni del Consiglio dei Benemeriti si possono svolgere anche in più luoghi, tele collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: ==========

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; ==========
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; ==========
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. ==========

In tutti i luoghi telecollegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. ==========

Art. 10 – Poteri del Consiglio dei Benemeriti ==========

Il Consiglio dei Benemeriti dirime ogni controversia che dovesse insorgere tra gli organi della Fondazione o tra la Fondazione ed i terzi. ==========

Al Consiglio dei Benemeriti viene altresì demandata la funzione di consulenza e supporto al Presidente della Fondazione. ==========

Il Consiglio dei Benemeriti: ==========

- ai sensi e con le modalità di cui all'art. 7 nomina il Presidente della Fondazione e ne determina gli eventuali compensi; ==========
- delibera con le modalità di cui all'art. 14 le modifiche dello Statuto; ==========
- delibera con le modalità di cui all'art. 15 circa la destinazione del patrimonio della Fondazione. ==========

Il Consiglio dei Benemeriti delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. ==========

Art. 11 – Organo di controllo ==========

11.1 Nella Fondazione deve essere nominato un organo di controllo. ==========

11.2 L'organo di controllo della Fondazione può essere costituito dal Sindaco unico o dal Collegio Sindacale. La nomina spetta al Presidente. ==========

11.3 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è

nominato dal Presidente della Fondazione, in occasione della nomina dello stesso Collegio. ==========
Le riunioni del Collegio Sindacale si possono svolgere anche in più luoghi, tele collegati, con le stesse modalità previste per il Consiglio dei Benemeriti. ==========
L'organo di controllo dura in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile. ==========
11.4 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. ==========
I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma secondo del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. ==========
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti previsti dalla legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito dai revisori legali iscritti nell'apposito registro. ==========
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. ==========
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. ==========
Art. 12 – Revisione legale dei conti ==========
12.1 Nei casi previsti dalla legge e salvo quanto previsto nel precedente art. 11, nella Fondazione deve essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale. ==========
La nomina spetta al Presidente. ==========
12.2 Sia ai casi di nomina facoltativa sia ai casi di nomina obbligatoria si applicano le disposizioni previste dall'art. 2477 c.c. e, in quanto compatibili, quelle in materia di s.p.a.. ==========
12.3 La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati

costituiti patrimoni destinati di cui all'art. 4.4. ==========

ART. 13 – Gratuità delle cariche ==========

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi, se deliberati dal Consiglio dei Benemeriti e dal Presidente della Fondazione, il tutto nel pieno rispetto dell'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 118/2017 e delle norme vigenti in materia. ==========

Art. 14 – Modifiche dello Statuto ==========

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate con determinazione comune del Consiglio dei Benemeriti e del Presidente della Fondazione. ==========

Per deliberare in merito alle modifiche dello Statuto il Presidente della Fondazione convoca il Consiglio dei Benemeriti, con preavviso non inferiore a sette giorni lavorativi ed indicando all'ordine del giorno le modifiche oggetto di discussione. La riunione così formata è validamente costituita con la presenza di tutti i componenti del Consiglio dei Benemeriti e del Presidente della Fondazione. ==========

Le modifiche devono essere deliberate dal Presidente della Fondazione e dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dei Benemeriti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione. ==========

Art. 15 – Scioglimento ==========

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo settore secondo quanto verrà determinato con determinazione comune del Consiglio dei Benemeriti e del Presidente della Fondazione. ==========

A tal fine il Presidente della Fondazione, convoca il Consiglio dei Benemeriti con preavviso non inferiore a sette giorni lavorativi. La riunione così formata è validamente costituita con la presenza di tutti i componenti del Consiglio dei Benemeriti e del Presidente della Fondazione. =

La decisione deve essere con le modalità e maggioranze previste dall'art. 14. ==========

Si applicano le disposizioni dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 – Bilancio ==========

16.1 Gli esercizi della Fondazione si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. ==========

16.2 Il bilancio dovrà essere redatto in linea con le disposizioni e la modulistica previste dalla legge e approvato dal Presidente della Fondazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio della Fondazione e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. ==========

L'organo amministrativo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale di eventuali attività di cui all'articolo 3 a seconda dei casi, nella relazione di

missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. ==========

16.3 Il bilancio sociale della Fondazione deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche. ==========

16.4 Nei casi previsti dalla legge la Fondazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornate nel proprio sito internet la documentazione e le informazioni richieste dalla normativa vigente in materia. ==========

16.5 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione. ==========

Art. 17 – Libri sociali obbligatori ==========

17.1 Oltre alle scritture prescritte dalla legge, la Fondazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi della Fondazione, a cura dell'organo cui si riferiscono. ==========

Art. 18 - Clausola di Rinvio ==========

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia. ==========

Art. 19 – Clausola transitoria ==========

Si dà atto che l'efficacia del presente statuto è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 del D.Lgs. 117/2017, previa iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Allo stesso termine è collegata la cessazione dell'efficacia delle vecchie clausole statutarie ONLUS incompatibili con la nuova disciplina degli enti del Terzo settore. Pertanto, stante il perdurare, nel periodo transitorio, dell'efficacia delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 460/1997, il presente statuto diventerà efficace alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 del D.Lgs. 117/2017, previa iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. ==========

F.to PAOLO GAMBARINI ==========

F.to ANNA PELLEGRINO ==========